

Formazione professionale e lavoro

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3299 del 03 novembre 2009

Modifiche ed integrazioni a DGR n. 2786 del 12 Set. 2006 – Progetti di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[Il relatore, Assessore regionale Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con la DGR 2786 del 12.09.2006, a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006, pubblicato sulla G.U. n. 159 dell'11 luglio 2006, è stata disciplinata l'apposizione del visto da parte delle Regioni sui progetti di tirocini formativi e di orientamento per gli stranieri non comunitari, che debbano svolgere attività di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale presso unità produttive del nostro Paese, ai sensi dell'art. 27 lett. f), tipologia a del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), come regolamentato dal DPR n. 334 del 18.10.2004 ed in particolare ai punti 9 e 10 dell'art. 37.

Si tenga inoltre presente che, trattandosi di casi particolari di ingresso al lavoro per cittadini non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, residenti in Paesi non comunitari, regolati sia relativamente al periodo che alle modalità di svolgimento dal su citato DPR n. 334 e che detti ingressi sono contingentati per ciascuna Regione con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – per il 2009 il decreto 29 luglio 2009 prevede n. 600 quote d'ingresso – i predetti tirocini sono svolti in deroga rispetto a quanto previsto all'art. 41, della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

Per quanto attiene agli schemi di convenzione e di progetto, sono stati recepiti gli allegati al citato D.M. 22 marzo 2006, integrando lo schema di progetto con una dettagliata descrizione del piano formativo.

Si fa presente che l'adempimento riservato alla Regione, dal punto 10 del predetto art. 37 del DPR 334/2004 che regola l'art. 27 lett. f) tipologia a) del T.U. D.Lgs 286/98 sull'immigrazione, riguarda esclusivamente il visto sul progetto formativo e cioè se detto progetto presentato dall'ente promotore è conforme allo schema di progetto.

Gli altri adempimenti relativi all'ingresso del tirocinante straniero in Italia sono invece, come previsto dalla vigente normativa, di competenza esclusiva delle Autorità Governative e, pertanto, il visto apposto dalla Regione non deve in alcun modo essere considerato quale garanzia né dell'ingresso del tirocinante, né dell'attività posta in essere dal soggetto promotore per l'attuazione del tirocinio. Tuttavia, ritenendo auspicabile la collaborazione di tutti gli attori, al fine di prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio, la Direzione Lavoro si è raccordata, in sede tecnica, con le Province e con le competenti strutture statali.

Tenute presenti le anomalie e distorsioni registrate nella effettuazione dei tirocini, da parte delle Autorità Governative in particolare da parte dei Settori Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro del Ministero del Lavoro e dalle Questure, si propone di riformare la DGR n. 2786 del 12 Set. 2006, limitando l'utilizzo dell'istituto in parola alle tipologie e alle priorità dei progetti formativi e ribadendo gli adempimenti posti a carico dei soggetti promotori previsti all'art. 2 del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 e delle aziende ospitanti che vengono riportati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Conseguentemente alla necessità di evidenziare e meglio circostanziare i su riportati adempimenti da parte del soggetto promotore e dell'azienda / ente ospitante, viene inoltre integrato e sostituito il progetto

formativo di cui all'allegato B alla predetta DGR 2786, che viene riportato, con le integrazioni, nell'Allegato B al presente provvedimento

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Ritenuto di accogliere la proposta del relatore in ordine agli indirizzi applicativi in materia di tirocini formativi per stranieri non comunitari non residenti in Italia;
- Visto l'art. 18, della legge 24.06.1997, n. 196;
- Visto il D.L. 25.03.1998, n. 142;
- Visto l'art. 27, lett. f), D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni;
- Visti i commi 9 e 10 dell'art. 37 lett f) tipologia a e comma 5 dell'art. 41, del D.P.R. 18.10.2004, n. 334, pubblicato sulla G.U. il 10.02.2005;
- Visto il D.L. 22 marzo 2006 pubblicato sulla G.U. n. 159 dell'11 luglio 2006 corredato degli schemi di convenzione e del progetto formativo;
- Vista la DGR n. 2786 del 12 Set. 2006;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3.]

delibera

- ♦ di approvare il testo riportato in premessa nonché l'Allegato A e l'Allegato B che fanno parte integrante del presente dispositivo;
- ♦ di autorizzare sin d'ora il Dirigente della Direzione Lavoro ad emanare eventuali ulteriori disposizioni attuative ed aggiornamenti al presente dispositivo che si rendessero necessari;
- ♦ di dare ampia diffusione agli interessati del presente provvedimento.